

Scheda n. 454

Il MIUR deve pagare il sostegno anche per le scuole paritarie (Ord. Trib. Roma 21122/13)

Finanziamenti - Insegnanti di sostegno - Scuole private

Il Tribunale civile di Roma ha emesso l'[Ordinanza n° 21122/13](#) con la quale ha accolto in via d'urgenza la richiesta di condanna per discriminazione ai sensi della [L. n° 67/2006](#) di una scuola paritaria che aveva rifiutato l'iscrizione ad un alunno con disabilità **poichè la famiglia non era disposta a pagare le spese per il docente per il sostegno**.

L'[Ordinanza](#) è interessante perchè affronta una serie di problemi circa il diritto degli alunni con disabilità a non essere discriminati rispetto ai compagni frequentanti le scuole statali e l'**obbligo delle scuole paritarie a garantire l'integrazione scolastica** ai sensi della [L. n° 62/2000](#).

Ma ancor più interessante è la motivazione con la quale il Tribunale ha stabilito che **lo Stato è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie** o a rimborsarlo se da esse anticipato.

Infatti in base all'art. 1 comma 4 lett. e) della [L. n° 62/2000](#) la scuola paritaria è **obbligata ad accettare alunni con disabilità**, offrendo loro **tutto quanto necessario per l'esercizio del loro diritto allo studio** adeguandosi a quanto previsto dalla [L. n° 104/92](#). Così si esprime il [Tribunale](#):

*"L'organizzazione dell'insegnamento di sostegno da parte delle scuole paritarie, pertanto, costituisce un **preciso obbligo di legge** e rappresenta uno **standard qualitativo essenziale** per ottenere il riconoscimento della parità".*

Altrettanto interessante è il passaggio dell'ordinanza concernente **l'obbligo dello Stato di dover pagare il sostegno anche alle scuole paritarie**. Infatti dopo aver citato l'art 1 comma 14 della [L. n° 62/2000](#) contenente uno stanziamento statale non eccessivo (€ 1.500-2000 annue) per il pagamento del sostegno alle scuole paritarie, l'[Ordinanza](#) così prosegue:

*"Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che **il costo dell'insegnamento di sostegno è posto a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori** degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva, ove mai vi fossero dubbi interpretativi, si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell'art. 33, comma 4°, [Costituzione](#), in base al quale "la legge, ... deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali" **nonchè alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 comma 2°, [Costituzione](#)**."*

L'[Ordinanza](#) precisa inoltre che, qualora lo Stato non provveda immediatamente all'atto della richiesta al pagamento del sostegno, **la scuola paritaria è comunque obbligata a fornirlo**, fermo restando il suo **diritto al rimborso dallo Stato di quanto ha dovuto anticipare**. Ciò onde evitare che con il **pagamento del sostegno a carico dell'alunno** con disabilità **questi venga discriminato** rispetto ai compagni con disabilità delle scuole statali che non debbono pagare nulla per il sostegno.

Di qui la condanna della scuola paritaria alla iscrizione dell'alunno, all'immediata fornitura del sostegno ed al **pagamento dei danni non patrimoniali pari a €15.000,00**, nonché alla rifusione delle spese di causa.

OSSERVAZIONI

L'[Ordinanza](#) è la riprova della utilità della [L. n° 67/2006](#) sulla non discriminazione per una tutela rapida del diritto allo studio degli alunni con disabilità con riguardo al diritto a non dover pagare il sostegno.

Tale [Ordinanza](#) ha dei precedenti sempre del Tribunale di Roma, infatti:

1. l'**ordinanza del 17/12/2002** ha riconosciuto sia **"l'obbligo di una scuola non statale di accogliere una bambina" con disabilità**, sia **"l'obbligo del Ministero e, conseguentemente, del Provveditorato di Roma di assumersi totalmente l'onere economico dell'insegnante di sostegno, rispettando così il diritto della persona portatrice di handicap all'educazione, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini"**.

2. La **sentenza n° 15389 del 10/06/2008** ha riconosciuto il **diritto dell'istituto paritario delle suore Marcelline al rimborso del costo sostenuto per l'insegnante per il sostegno**.

I due provvedimenti non si basano sulla discriminazione di cui alla [L. n° 67/2006](#), ma su argomenti di carattere generale quali la **libertà d'impresa** delle scuole private e la **libertà di scelta delle famiglie** tra scuola pubblica e privata. Così infatti si esprime la motivazione della Sentenza del 2008:

*"...nella scuola la presenza di persone disabili impone l'apprestamento di piani di formazione e di sostegno dedicati e ciò tanto nella scuola pubblica che nella scuola privata. Trattandosi, però, di **prestazioni ulteriori rispetto all'insegnamento in senso proprio e specificatamente finalizzato alla tutela della persona, esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa. Ove così non fosse, la scuola privata si troverebbe ad affrontare costi assolutamente imprevisi ed imprevedibili che rischierebbero di vanificare, e il concetto di parità tra il pubblico e il privato e soprattutto, la libertà di scelta delle famiglie. Infatti se i costi del sostegno del disabile dovessero essere sopportati dalla scuola privata essi dovrebbero essere "spalmati" sulle rette pagate da tutte le famiglie. In tal modo la scuola privata finirebbe per essere meno competitiva ed inevitabilmente uscirebbe dal mercato. Infine è da ribadire che il sostegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l'insegnamento fruibile e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato sia nelle scuole pubbliche che in quelle private.**"*

3. Invece sulla sentenza antidiscriminatoria si fonda l'[Ordinanza n° 216/13](#) del 6 Settembre 2013 del Tribunale di Vigevano il quale ha stabilito che **sono a carico del MIUR le ore di sostegno che debbono essere fornite da una scuola paritaria** (vedi commento sulla scheda n° 450. [Anche gli istituti paritari debbono garantire il sostegno \(Trib. Vigevano 216/13\)](#))

Questo ultradecennale orientamento della magistratura, se verrà confermato dalle decisioni di merito e, in caso di appello ed oltre contro l'ultima ordinanza, anche dalla Cassazione, costituirà un **orientamento del tutto nuovo** che produrrà un **notevole aggravio all'erario** proprio in un momento in cui anche per la scuola statale si soffrono notevoli tagli finanziari.



AIPD ONLUS
SEDE NAZIONALE

Viale delle Milizie, 106 - 00192 Roma
Tel. +39 06 3723909 Fax +39 06 3722510 - aipd@aipd.it www.aipd.it

Codice Fiscale 96198380584 - Conto corrente postale 74685009 - Banca Prossima IBAN IT91 P033 5901 6001 0000000 1354

Scheda n. **454** su www.aipd.it/cms/schedenormative

Aggiornamento del **12/12/2013**

pag. 3/3

Vedi anche la scheda:

n° 201. [Chiarimenti definitivi sull'integrazione nelle scuole private paritarie](#)

12/12/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente

Coordinamento Nazionale Associazioni Sindrome di Down · EDSA - European Down Syndrome Association
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap · FID - Forum Italiano sulla Disabilità

LE SEDI AIPD ALCAMO · AREZZO · AVELLINO · BARI · BELLUNO · BERGAMO · BRINDISI · CALTANISSETTA · CAMPOBASSO · CASERTA · CASTELLI ROMANI · CATANIA · CATANZARO · COSENZA · FOGGIA · GROSSETO · L'AQUILA · LECCE · LIVORNO · MACERATA · MANTOVA · MARCA TREVIGIANA · MATERA · MILAZZO MESSINA · NUORO ORISTANO · PAVIA · PERUGIA · PISA · POTENZA · RAVENNA · REGGIO CALABRIA · ROMA · SALUZZO SAVIGLIANO FOSSANO · SUD PONTINO · TARANTO · TERAMO · TERMINI IMERESE · TRENTO · VENEZIA · VERSILIA · VIBO VALENTIA · VITERBO